

Il lavoro dipendente svolto negli Usa è sempre tassato anche in Italia

Maria Lucia Di Tanna Davide Greco

I redditi da lavoro dipendente percepiti da un soggetto residente in Italia per un'attività di lavoro svolta negli Stati Uniti d'America sono soggetti a tassazione anche in Italia. Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione nella sentenza 30800 pubblicata il 2 dicembre e relativa a un caso che ha visto coinvolto un soggetto residente in Italia.

Secondo il contribuente, in particolare, i suoi redditi da lavoro dipendente derivanti da attività svolte negli Usa non si sarebbero dovuti tassare in Italia, sulla base dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti.

La sentenza è interessante poiché affronta in modo estremamente puntuale la disciplina pattizia relativa ai redditi da lavoro dipendente contenuta all'interno dell'articolo 15 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (nel caso di specie in quella tra Italia e Stati Uniti). Partendo dal principio generale secondo cui i redditi – ovunque prodotti – sono sempre tassati nel Paese della residenza, i giudici hanno esaminato le due fattispecie principali descritte dalla norma.

La prima fattispecie analizzata è quella relativa al caso di un soggetto residente di uno Stato che presta la propria attività di lavoro dipendente in un altro Stato.

In tale ipotesi, ai sensi del secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 15, sia lo Stato della residenza sia lo Stato della fonte potranno esercitare la propria potestà impositiva. Ci troviamo nel campo della cosiddetta potestà concorrente. Non a caso nella versione inglese della Convenzione viene utilizzata l'espressione «*may be taxed*» in luogo di «*shall be taxable*».

La seconda fattispecie analizzata è quella della tassazione esclusiva nello Stato della residenza, disciplinata dal paragrafo 2. Si tratta di una deroga rispetto alla regola generale contenuta nel paragrafo 1 la quale – al ricorrere di particolari condizioni – evita “l'aggravio” dato dalla tassazione concorrente riconoscendo, al solo Stato della residenza, la potestà impositiva ancorché l'attività di lavoro dipendente sia stata svolta in uno Stato diverso da quello di residenza.

Dispone, in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 15 che, qualora il soggetto residente dello Stato A percepisca un reddito da lavoro dipendente dallo Stato B quel reddito da lavoro dipendente dovrà essere tassato solo nello Stato della residenza a condizione che il contribuente: (i) soggiorni nello Stato B per un periodo che non oltrepassi i 183 giorni; (ii) sia pagato da un datore di lavoro che non sia residente

dello Stato B e (iii) non sia pagato da una stabile organizzazione del datore di lavoro residente dello Stato B,

Ricordiamo che nel computo dei 183 giorni il Commentario Ocse, paragrafo 5 di commento all'articolo 15, spiega che dovranno essere conteggiati anche, tra l'altro, le frazioni di giorno, il giorno di arrivo, il giorno di partenza (compresi i sabati e le domeniche), i giorni di festività nazionale, i giorni di malattia, i giorni di riposo e i giorni di vacanza.

Offerte le linee guida per la corretta lettura dell'articolo 15 i giudici chiariscono che il caso oggetto di commento si sarebbe dovuto inserire "sotto" la regola generale della tassazione concorrente prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo della Convenzione Italia-Usa. In tali ipotesi, chiariscono i giudici, per eliminare la doppia imposizione si dovrà ricorrere al meccanismo del credito d'imposta ex articolo 165 del Tuir.

In definitiva, quindi, nel caso di specie, la doppia imposizione internazionale, assodata la tassazione del reddito statunitense sia negli Stati Uniti che in Italia, si sarebbe dovuta eliminare portando in detrazione, nella dichiarazione dei redditi italiana, le imposte definitivamente pagate dal contribuente negli Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA